



DELIBERA DELLA GIUNTA CAMERALE

OGGETTO: Piano di razionalizzazione società partecipate – revisione periodica ex art. 20 D.Lgs. n. 175/2016

Presenti:

NOME	RUOLO	PRESENZA
Falbo Pietro Alfredo	Presidente	SI
Borrello Fabio	Componente	SI
Cugliari Antonino	Componente	SI
Nisticò Saverio	Componente	SI
Noce Emilia	Componente	SI
Romano Rosalinda	Componente	SI

COLLEGIO REVISORI CONTI		
NOME	RUOLO	PRESENZA
Minervini Carmelina Giuseppina	Presidente	NO
Argirò Antonio	Componente	SI
Caroleo Fabrizio	Componente	SI

Svolge le funzioni di segretario l'Avv. Bruno Calvetta, Segretario Generale dell'Ente, collegato da remoto, coadiuvato dai funzionari camerale.

Il Presidente ricorda come la Giunta camerale sia chiamata annualmente, entro il 31 dicembre, ad approvare una relazione sullo stato di attuazione del "Piano di razionalizzazione" delle società partecipate dall'Ente camerale, evidenziandone lo stato di attuazione e i risultati conseguiti. A tal proposito introduce l'argomento facendo una breve panoramica sulle società partecipate dalla Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, distinguendo tra quelle c.d. *in house* al sistema camerale e quelle prettamente locali. Prima di cedere la parola ai componenti di Giunta, rappresenta che la Camera di Commercio accorpata ha naturalmente acquisito tutte le partecipazioni delle preesistenti Camere di Commercio. A tal proposito ricorda che diverse norme si sono susseguite nel tempo, con riferimento al monitoraggio e revisione delle partecipate; in ultimo, in attuazione della legge delega Madia n.124/2015, con la quale il Governo era stato delegato ad emanare un decreto legislativo per il riordino dell'intera disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare chiarezza delle regole, semplificazione normativa e tutela e promozione della concorrenza, nonché per il riordino dell'intera disciplina dei servizi pubblici, veniva

approvato il D.Lgs. n. 175/2016 recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, per come successivamente integrato, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 251 del 2016, dal Decreto correttivo n. 100/2017.

Tale Decreto, nell’obiettivo di evitare forme di abuso dello strumento societario, tutelare la concorrenza e il mercato e ridurre drasticamente i costi degli enti pubblici, aveva definito i contenuti della relazione tecnica che le Pubbliche Amministrazioni dovevano sviluppare in un piano di riassetto, dettagliando modalità e tempi di attuazione, da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno e da trasmettere al Ministero dell’Economia e delle Finanze e alla Corte dei conti e, nel contempo, richiedeva che entro il 30 settembre 2017, le stesse dovessero effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni dirette ed indirette possedute alla medesima data, individuando quelle che dovessero essere alienate, in base ai nuovi criteri definiti dal medesimo decreto legislativo.

Negli anni successivi, secondo quanto disposto dal comma 4° dell’art. 20 del “testo unico”, gli Enti sono chiamati ad adottare il piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre, ed oggi, la Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia si appresta ad approvare il primo piano successivo alla sua costituzione, che naturalmente deve essere in armonia con i precedenti piani delle accorpate Camere di Commercio, per poi trasmetterlo alla struttura di cui all’articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4.

La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti e dell’atto ricognitivo, ovvero la mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, comporta, oltre la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, che il socio pubblico non possa esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima sia liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all’articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all’articolo 2437-quater del codice.

Per quanto riguarda le società partecipate del sistema camerale, non vi sono situazioni particolari, tuttavia vi sono alcune considerazioni riguardanti alcune di esse. Specifiche azioni di razionalizzazione sono state poste in essere relativamente a Tecnoholding srl, RS Record Store Spa, HAT SGR Spa e S.A.G.A.T. Spa. Per quanto riguarda Tecnoholding, in ragione della sua partecipazione di soci pubblici (Camere di commercio), la società già nel corso del 2020 aveva valutato la necessità di adeguare le previsioni statutarie con quelle legislative (TUSP) prevedendo modifiche all’oggetto sociale che sarà delimitato, fatte salve le attività meramente strumentali, alla sola attività di assunzione e gestione di partecipazioni in società che svolgono le attività indicate dall’art. 4 del Testo Unico Partecipate. Per tale motivo, in data 30 novembre 2020 la società Tecnoholding Spa aveva inviato a tutti i soci una relazione tecnica utile per la predisposizione del piano di razionalizzazione che, nello specifico, individuava nelle partecipazioni societarie RS Record Store Spa, HAT SGR Spa e S.A.G.A.T. Spa le sole partecipazioni che ricadono fuori dal perimetro di ammissibilità del TUSP e per le quali veniva previsto un percorso di dismissione. Nel corso del 2021, la società ha proseguito nel percorso delineato ed ha ceduto la sua partecipazione in Autostrade Lombarde spa, ha confermato la volontà di proseguimento della procedura di cessione della partecipazione in HAT SGR spa e in S.A.G.A.T. Spa, mentre da dicembre 2020, la società Records Store spa era stata posta in liquidazione. Come previsto, nel corso del 2022 le vendite HAT SGR e Sagat spa sono state perfezionate. La liquidazione della società RS Records Store risulta ancora in corso, per cui le misure di razionalizzazione a cui la società era stata precedentemente

sottoposta sono da ritenersi realizzate per la maggior parte e in definizione per la parte ancora in corso.

Per quanto riguarda C.S.A. Centro Servizi Avanzati srl, la Camera di Commercio di Catanzaro, Crotona e Vibo Valentia ha acquisito tale partecipazione dalla Camera di Commercio di Crotona e di Vibo Valentia a seguito dell'accorpamento di queste con la Camere di Catanzaro, avvenuto il 3 novembre 2022. Nel piano precedente della CCIAA di Vibo Valentia, per tale partecipazione era stata previsto la dismissione, mentre in quello di Crotona era stato deciso il mantenimento, non usufruendo, la prima, dei servizi della società. Questa Camera di Commercio ritiene di dover mantenere la partecipazione stante i servizi a favore dell'Ente in continuità con quelli forniti per l'accorpata Camera di Commercio di Crotona.

Per quanto riguarda Dintec S.p.A., la Camera di Commercio di Vibo Valentia, nel piano riferito al 31.12.2020 aveva previsto la dismissione di tale partecipazione, mentre per le altre due Camere (Catanzaro e Crotona) era previsto il mantenimento. Tuttavia a seguito dell'accorpamento si ritiene che le attività di tale partecipata siano coerenti con le linee strategiche dell'Ente e con la vocazione del territorio di competenza, stante la mission della medesima (Dintec opera per promuovere e sostenere la trasformazione digitale, l'innovazione tecnologica e organizzativa del sistema produttivo e l'assistenza alle imprese nella transizione sostenibile: ambientale, sociale e di governance), indirizzata sia agli aspetti di sicurezza alimentare sia alla valorizzazione della qualità del prodotto. La partecipazione per tali ragioni è da mantenere.

Per quanto riguarda, invece, le società locali, la Camera di Commercio di Catanzaro, Crotona e Vibo Valentia ha acquisito la partecipazione di Promem Sud Est S.p.A. dalla Camera di Commercio di Vibo Valentia. Nel piano precedente della CCIAA di Vibo Valentia, per tale partecipazione era stata prevista la dismissione. Questa Camera di Commercio, attesa la non strategicità della partecipazione ed in coerenza con quanto già stabilito dalla disciolta Camera di Commercio di Vibo Valentia, ritiene che la stessa debba essere dismessa.

In ultimo è da segnalare che nel mese di novembre 2022 la società Vibo Sviluppo S.p.A., partecipata dalla Camera di Commercio di Catanzaro, è stata posta in liquidazione a seguito dei delibera dei soci in conseguenza ad un ricorso allo scopo avanzato da parte di alcuni soci pubblici, tra cui l'allora Camera di Commercio di Vibo Valentia.

Interviene il componente Nisticò secondo il quale, alla luce del recente accorpamento della Camera di Commercio, è opportuno che la Giunta avvii una serie di incontri con i rappresentanti del Consiglio di Amministrazione quantomeno delle società nelle quali la Camera di Commercio è presente con importanti quote o azioni, ovvero Comalca Scrl, Lameziaeuropa S.p.A e PSKT-KR Parco Scientifico tecnologico Multisetoriale S.c.r.l., affinché nel corso del 2023 la Giunta possa mettere in atto ogni azione e condivisione d'intenti per il perseguimento dei fini istituzionali.

Prende la parola il componente Borrello il quale ritiene che quanto proposto dal collega Nisticò possa essere eventualmente esteso a tutte le società partecipate.

Il Presidente, nel condividere e fare proprie le proposte, fa presente che l'argomento verrà specificatamente trattato in una prossima tornata della Giunta, in quanto è necessario che vi sia un rapporto costante con le società partecipate da parte della Giunta medesima.

Dopo ampia discussione

LA GIUNTA

UDITA la relazione del Presidente;

SENTITO il Segretario Generale;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 recante il riordino delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e sue successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 219 recante "Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 per il riordino delle funzioni e del funzionamento delle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura";

VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018 recante "Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale" che istituisce la "Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Catanzaro Crotona e Vibo Valentia" avente sede legale in Catanzaro, Via Antonio Menniti Ippolito, n. 16 e sedi distaccate in Crotona, Via Antonio De Curtis n. 2 e Vibo Valentia, Piazza San Leoluca complesso Valentianum;

VISTI, in particolare gli artt. 2 e 3 del citato D.M.;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Calabria n. 84 dell'1 settembre 2022 recante "Consiglio Camerale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Catanzaro-Crotona-Vibo Valentia: Nomina Componenti e convocazione primo Consiglio (Art. 10 D.M. n. 156/2011)";

VISTA la Delibera di Consiglio n. 1 del 3 novembre 2022 con cui si dà atto che si è insediato il Consiglio della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotona e Vibo Valentia ed eletto il Presidente;

VISTA la delibera di Consiglio n. 4 del 01 dicembre u.s. di nomina della Giunta Camerale;

VISTO il vigente Statuto;

VISTA la legge Finanziaria 2008 n. 244/2007 per come modificato dal D.L. 16/2014 convertito nella legge 68/2014;

VISTO il D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 135, portante riduzione di spesa, liquidazione e privatizzazione di società pubbliche;

VISTO l'art.1 comma 569 della legge di stabilità n. 147/2013;

VISTI, in particolare, i commi 611 e 612 della Legge di stabilità per il 2015 n. 190/2014;

VISTA la Legge n. 124/2015 (legge Madia) con la quale il Governo è stato delegato ad emanare un decreto legislativo per il riordino dell'intera disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche al fine di assicurare chiarezza delle regole, semplificazione normativa e tutela e promozione della concorrenza nonché per il riordino dell'intera disciplina dei servizi pubblici;

VISTO il D.Lgs. n. 175/2016 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" emanato in attuazione della citata legge delega, per come successivamente integrato, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 251 del 2016, dal Decreto correttivo n. 100/2017, con il quale si è voluto perseguire l'obiettivo di:

- evitare forme di abuso dello strumento societario;
- tutelare la concorrenza e il mercato;
- ridurre drasticamente i costi degli enti pubblici;

TENUTO CONTO che il D.Lgs. n. 175/2016 definisce i contenuti della relazione tecnica che le Pubbliche Amministrazioni dovranno sviluppare in un piano di riassetto, dettagliato di modalità e tempi di attuazione, da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno e da trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Corte dei conti e stabiliva che, nel

contempo, entro il 30 settembre 2017, le stesse dovevano effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni dirette ed indirette possedute alla medesima data, individuando quelle che dovevano essere alienate, in base ai nuovi criteri definiti dal medesimo decreto legislativo;

ATTESO, altresì, che per quanto riguarda le società in house nazionali che svolgono attività core indispensabili per il sistema camerale, sulla base di apposita comunicazione pervenuta da Unioncamere, è stato valutato preliminarmente il carattere strategico della partecipazione e la sua connessione alle funzioni previste nella Legge n. 580/93 recentemente modificata con il D.Lgs. n.219/2016;

ESAMINATA la relazione predisposta dagli Uffici, sulla base degli indirizzi formulati dal MEF e dalla Corte dei Conti, nella quale viene analiticamente rappresentato lo stato delle singole società partecipate e se ed in quale misura sia stato dato seguito al piano di razionalizzazione delle società partecipate, i risultati raggiunti e le eventuali variazioni rispetto alle azioni programmate;

CONSIDERATO che il piano di razionalizzazione delle società partecipate della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia è stato realizzato in armonia con i piani delle preesistenti Camere di Commercio di Catanzaro, di Crotone, di Vibo Valentia, le quali hanno cessato la propria attività solamente in data 3 novembre u.s.;

CONSIDERATO, infine, che il procedimento di revisione della Camera di Commercio è fondato sui seguenti criteri:

- valutazione oggettiva della strategicità/indispensabilità delle partecipazioni per le finalità dell'ente;
- valutazione in termini di efficienza, efficacia e razionalizzazione;
- coerenza e condivisione su scala regionale/nazionale tra Camera di Commercio e altri soci;
- valutazione in termini di sostenibilità economico-finanziaria.

All'unanimità e per voti palesi espressi per alzata di mano

DELIBERA

- a. di approvare e fare propria, ai sensi dell'art.24 del D.lgs 19 agosto 2016 n. 175, la "Relazione sullo stato di attuazione e sui risultati conseguiti in riferimento ai piani di razionalizzazione di società e partecipazioni societarie dell'ente camerale" e le relative schede aggiornate sul "Piano di razionalizzazione", allegate alla presente per farne parte integrante;
- b. di impegnare il Servizio II -Affari Economici e Finanziari, a trasmettere tempestivamente alla struttura di monitoraggio, attraverso lo specifico portale del Ministero del Tesoro, nonché alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, il provvedimento adottato, la relazione attuativa e le relative schede e a pubblicare sul sito internet camerale gli allegati di cui al punto 1);
- c. di dare mandato, secondo procedure di legge e nei termini e previsioni di cui all'allegato documento, al Servizio II Affari Economici e Finanziari, per il monitoraggio e l'attuazione degli adempimenti necessari alla piena realizzazione del "Piano di razionalizzazione".

La presente delibera, da pubblicare all'Albo camerale a norma dell'art.32 della legge n.69/2009, è immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Bruno Calvetta)

IL PRESIDENTE
(Dott. Pietro Alfredo Falbo)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.)